




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0008715 - 04/08/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:ac

Roma, - 3 AGO. 2011

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Crema**  
**Via Alemanio Fino, 12**  
**Crema**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 240/2011\_Formazione professionale continua.*

Facendo seguito al Vs. quesito del 13 luglio u.s., con il quale l'Ordine chiede se è tenuto a valutare l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo agli anni 2008/2009 da parte degli iscritti esonerati "per età" dallo svolgimento dell'attività formativa a partire dall'anno 2010, si precisa quanto segue.  
La valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo deve intendersi come un preciso obbligo per l'Ordine territoriale, il quale, nel computo dell'attività svolta dall'iscritto, dovrà tener conto che all'esonero per uno o due anni dall'obbligo formativo triennale consegue la riduzione dei 90 cfp da acquisire, proporzionalmente agli anni di esenzione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione